



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Raccolta provinciale degli usi

Titolo VII

2000-2005

© Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale: Settore Affari Legali, Camera di commercio di
Torino

Ideazione grafica: Animatif Comunicazione
Impaginazione e Stampa: F.Ili Scaravaglio & C. - Torino
Finito di stampare:

Indice

Presentazione del Presidente della Camera di commercio

Introduzione

Titolo VII

ALTRI USI

Capitolo I **11**

Prestazioni varie d'opera e di servizi

- TINTORIA, STAMPA E FINISSAGGIO DEI TESSUTI FILATI E MATERIE TESSILI IN GENERE PER CONTO TERZI

1. Qualità e quantità del greggio
2. Calo dei filati
3. Abbuoni
4. Responsabilità
5. Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti
6. Reclami

- LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO, TINTURA DI ABITI E INDUMENTI

Premessa

7. Termini della riconsegna
8. Termini per il ritiro
9. Verifica degli oggetti
10. Smarrimento degli oggetti
11. Riuscita della tintura
12. Risarcimento danni

- LAVATURA DI BIANCHERIA

13. Ritiro e consegna
14. Smarrimento degli oggetti

- 15. Responsabilità e risarcimento danni
- 16. Reclami
- POSTEGGIO IN AUTORIMESSA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
 - 17. Canone
 - 18. Custodia
 - 19. Responsabilità del depositario
 - 20. Riconsegna del veicolo
 - 21. Cartelli indicanti gli orari di apertura e chiusura
- RIPARAZIONI D'AUTO (CARROZZIERI, MECCANICI, ELETTRAUTO, GOMMISTI E OPERATORI SU ALTRE PARTI DELL'AUTO E DEI MOTOCICLI)
 - 22. Preventivi
 - 23. Determinazione del corrispettivo del servizio
- RIPARAZIONE DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO
 - 24. Diritto di chiamata
 - 25. Consegna
 - 25. Garanzia

Capitolo II 18

Usi nei trasporti marittimi

- 1. Oggetto del contratto
- 2. Dichiarazione della natura, del peso e del valore della merce
- 3. Imballo della merce
- 4. Tariffa di mediazione (senseria)

Capitolo III 19

Usi nei trasporti terrestri

- 1. Rinvio
- 2. Ordinazione e prenotazione
- 3. Rapporti di conversione
- 4. Tolleranze

5. Carichi speciali
6. Termine di carico e scarico
7. Luogo di destinazione della merce
8. Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario
9. Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate
10. Assicurazione della merce
11. Pagamento

Capitolo IV 22

Usi nei trasporti aerei

1. Rinvio

Capitolo V 22

Usi nel settore alberghiero

1. Prenotazione
2. Ritardato arrivo e partenza anticipata
3. Mancato arrivo
4. Validità della prenotazione
5. Arrivi e partenze
6. Prestazione di servizi extra
7. Pagamento anticipato
8. Trattamento di pensione

Capitolo VI 25

Usi nella cinematografia

(nessun uso accertato)

Capitolo VII 25

Edilizia

1. Determinazione del corrispettivo

- MISURAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI

2. Scavi in genere
3. Scavi subacquei ed asciugamenti
4. Scavi per pozzi
5. Scavi per gallerie, cunicoli e pozzi di gallerie
6. Calce, cementi, malte e loro componenti
7. Murature
8. Deduzione dei vani
9. Paramenti o rivestimenti
10. Cornicioni e cornici
11. Arricciature, rinzaffi, intonachi, stuccature a superficie
12. Accoltellati, lastricati, ciottolati, selciati, impiantiti, battuti di cemento
13. Copertura di tetti
14. Tubi di cemento, gres, plastica e simili
15. Pietre in genere
16. Pietra da taglio e pietra artificiale
17. Legnami e assiti
18. Metalli
19. Reti e tele metalliche
20. Docce e grondaie
21. Serrande avvolgibili in lamiera
22. Serramenti o chiusure in legno, porte, finestre, persiane, invetriate, porte di armadio e piani di armadio
23. Serramenti profilati, in ferro e in leghe
24. Persiane avvolgibili
25. Coloriture
26. Tappezzerie
27. Lettere e cifre
28. Vetri

- USI NELLA CONTRATTAZIONE IN GENERE

- 29. Determinazione del corrispettivo nei lavori in economia
- 30. Noleggi
- 31. Misura di fabbricati vuoto per pieno
- 32. Cauzione per lavori di costruzioni edilizie
- 33. Vendita di carro castello
- 34. Spese giornaliere di costruzioni edilizie

Capitolo VIII 38

Usi nel commercio filatelico

- 1. Garanzia
- 2. Denuncia dei vizi
- 3. Vendita all'asta

Capitolo IX 39

Leasing - usi negoziali

Capitolo X 45

Factoring - usi negoziali

Capitolo XI 48

Attività pubblicitaria

- 1. Oggetto dell'incarico
- 2. Approvazioni - Autorizzazioni
- 3. Remunerazione
- 4. Distruzione del materiale

Capitolo XII 49

Produzione serigrafica

- 1. Preventivi

2. Ordini
3. Tolleranze
4. Esecuzione
5. Proprietà del materiale serigrafico
6. Materiale del committente
7. Consegna
8. Reclami

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo I

Prestazioni varie d'opera e di servizi

- TINTORIA, STAMPA E FINISSAGGIO DEI TESSUTI FILATI E MATERIE TESSILI IN GENERE PER CONTO TERZI

1. Qualità e quantità del greggio.

Il tintore, finitore, ecc. accettano la merce in lavorazione verificando il peso lordo ed il numero dei colli, ma non rispondono della qualità e del metraggio per i tessuti e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressamente richiesta dal committente a proprie spese.

2. Calo dei filati.

Il tintore, finitore, ecc. non rispondono del calo dei filati. La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio.

3. Abbuoni.

Nella lavorazione per tintura di filati e tessuti, si concedono abbuoni per macchie, strappi ed altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima solo se la parte affetta dal vizio supera l'1% del peso del materiale greggio; gli abbuoni sono determinati a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti lavorati.

Nella tintura su campione il tintore deve avvicinarsi il più possibile al campione, ma, nel caso in cui non riesca a riprodurre fedelmente il colore richiesto, è tenuto a ritingere il filato o il tessuto gratuitamente in altro colore a scelta del cliente, se la tinta lo permette.

In materia di calze, i tintori, finitori, ecc. non rispondono degli strappi e delle smagliature, se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

In materia di tendaggi per arredamento, gli stampatori non rispondono degli strappi o macchie se il committente non abbia ordinato

a sue spese la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

4. Responsabilità.

Il tintore, finitore, ecc. non rispondono:

- a) della merce del cliente lasciata nei loro magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione per i deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione e custodia da parte del tintore, finitore, ecc.
- b) della merce finita e lasciata nei loro magazzini dopo la comunicazione al cliente della espletata lavorazione per i deterioramenti, salvo che i medesimi derivino dalla cattiva conservazione e custodia imputabile all'impresa
- c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni successive.

5. Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti.

Il tintore, finitore, ecc. non assumono responsabilità per allungamenti, accorciamenti o cali verificatisi per effetto della lavorazione, salvo il caso di colpa. Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, ecc. riscontrano accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne danno avviso al committente sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

6. Reclami.

Non sono ammessi reclami trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata da parte del committente o del terzo, cui sia stata spedita per conto del committente stesso.

Se la merce lavorata è destinata dal committente italiano all'estero, il tintore, finitore, ecc. offrono al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione, senza far eseguire la verifica, ogni responsabilità dell'impresa viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

- LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO TINTURA DI ABITI E INDUMENTI

Premessa

Il committente, all'atto della consegna della merce, richiede la verifica della merce alla ditta e dà le esatte disposizioni per la lavorazione. La tintolavanderia rilascia al committente una ricevuta che legittima il portatore della stessa a ritirare la merce.

La tintolavanderia può sempre recedere dal contratto se, da un miglior esame della merce, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

7. Termini della riconsegna

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tintolavanderia, di un periodo pari al termine originariamente indicato.

8. Termini per il ritiro*

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la consegna. Trascorso tale termine, la tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La tintolavanderia comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia. Trascorsi tre anni dalla consegna,

(*) Si dà atto dell'esistenza dell'Accordo Tintolavanderie tra associazioni dei consumatori e degli imprenditori sulla regolazione dei rapporti tra clienti ed esercente intervenuto con il patrocinio della Camera di commercio di Torino nell'aprile 2000.

qualora la tintolavanderia non conosca l'indirizzo del proprietario, la merce non ritirata può essere ceduta per iniziative di beneficenza.

9.Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. Non sono ammessi reclami oltre le quarantott'ore successive alla riconsegna suddetta.

10.Smarrimento degli oggetti.

Quando gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

11.Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintolavanderia è tenuta a raggiungere, per quanto possibile, il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta corrispondenza.

12.Risarcimento danni.

La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti attribuibili a sua colpa, nella misura del 50% del valore del capo considerato come nuovo. In tal caso la tintolavanderia ha facoltà di trattenere l'oggetto per cui è stato corrisposto l'indennizzo.

- LAVATURA DI BIANCHERIA

13.Ritiro e consegna.

Gli indumenti da lavare sono ritirati a domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti e simili il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente ha luogo settimanalmente.

La riconsegna della biancheria lavata è eseguita a domicilio del committente, settimanalmente o come diversamente pattuito.

14. Smarrimento degli oggetti.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro e riconsegna.

15. Responsabilità e risarcimento danni.

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite, in ragione del 50% del valore dei capi smarriti o deteriorati considerati come nuovi.

16. Reclami.

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i sette giorni dalla riconsegna, ma se il committente esegue la verifica dei capi riconsegnati all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

- POSTEGGIO IN AUTORIMESSA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

17. Canone.

Il canone per il posteggio giornaliero è pagato in via posticipata al momento della riconsegna del veicolo, mentre per quello mensile o plurimensile è pagato in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese.

Il canone è dovuto anche se il depositante, per qualsiasi motivo non imputabile al depositario, non usufruisce del deposito dell'autoveicolo o del motoveicolo.

18.Custodia.

Il depositario non risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nella macchina in posteggio, se non ve ne sia stata la consegna all'atto del deposito, a meno che la sottrazione o la perdita siano imputabili a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi dipendenti.

19.Responsabilità del depositario.

Il depositario risponde dei danni subiti dall'autoveicolo o dal motoveicolo durante il periodo di custodia, purché il depositante provveda a farli rilevare tempestivamente dal personale addetto.

20.Riconsegna del veicolo.

La riconsegna immediata dell'autovettura da parte del personale di servizio è subordinata ad un congruo tempestivo preavviso da parte del cliente ogni qualvolta la richiesta di immediata riconsegna venga effettuata nottetempo e comunque fuori dell'orario di massima fissato dal cliente per il ritiro del proprio autoveicolo.

21.Cartelli indicanti gli orari di apertura e chiusura.

Le autorimesse espongono in vista nei locali un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura. Tale indicazione è vincolante sia per il depositante che per il depositario.

- RIPARAZIONI D'AUTO:

(carrozzeri, meccanici, elettrauto, gommisti e operatori su altre parti dell'auto e dei motocicli).

22. Preventivi.

Il costo del preventivo si determina nella misura del 5% circa del costo della prestazione e costituisce un acconto sul costo complessivo dell'intervento. Il preventivo è a carico del cliente quando non viene fatta l'autoriparazione. Il preventivo decade dopo tre mesi dalla sua emissione.

23. Determinazione del corrispettivo del servizio.

Il corrispettivo della riparazione è il risultato della tariffa oraria moltiplicata per i tempi di lavoro.

Nella tariffa oraria non sono compresi i costi del materiale di consumo e dei ricambi che sono indicati e computati a parte.

Le tariffe, i tempi di lavorazione e le metodologie di esecuzione sono a disposizione dei consumatori.

- RIPARAZIONE DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

24. Diritto di chiamata

L'intervento a domicilio del tecnico è soggetto ad un diritto di chiamata a carico del cliente.

25. Consegna.

La consegna dell'apparecchio riparato avviene a domicilio del committente, salvo che si tratti di apparecchi di piccole dimensioni.

Le spese di trasporto e di facchinaggio per il ritiro e per la consegna su piazza sono comprese nel corrispettivo della riparazione.

Il rischio del trasporto è a carico di chi lo effettua.

26. Garanzia.

La garanzia della riparazione ha la durata di tre mesi.

Capitolo II

Usi nei trasporti marittimi

1. Oggetto del contratto.

L'accordo con lo spedizioniere e/o vettore su prezzi e prestazioni si riferisce solo e sempre a prestazioni specificate. Qualora non sia stato diversamente convenuto, esso si intende valido solo per merci di volume, peso e qualità non eccezionali, con i limiti specifici dei singoli settori di appartenenza.

I prezzi richiesti allo spedizioniere o al vettore in forma forfetaria si intendono comunicati esclusivamente a titolo informativo.

2. Dichiarazione della natura del peso e del valore della merce.

Nell'incarico conferito allo spedizioniere o al vettore il committente deve specificare la natura della merce, il numero, la qualità, la quantità, il contenuto dei colli, il peso lordo, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per l'esecuzione regolare del mandato.

3. Imballaggio della merce.

L'imballo deve essere idoneo rispetto al tipo di merce da trasportare, nonché alle modalità di trasporto (aereo, marittimo, terrestre, combinato), al tragitto ed alla durata presunta del trasporto, tenuto conto delle sollecitazioni meccaniche che possono derivare alle merci durante gli eventuali trasbordi.

4. Tariffa di mediazione (senseria).

La provvigione (senseria) corrisposta dalle compagnie è normalmente del 4%.

Sulle provvigioni corrisposte allo spedizioniere o a chi ha procurato il nolo per carichi di cose determinate su navi di linea, con il rilascio

di polizza di carico, viene trattenuto, a cura dell'armatore o del suo agente, un decimo che è destinato ai dipendenti dell'agenzia.

Capitolo III

Usi nei trasporti terrestri

Con D.lgs. 286 del 21 novembre 2005, pubblicato nella GU del 9 gennaio 2006, n. 6 è stato istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con il compito di raccogliere gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e le consuetudini. Questi ultimi saranno trasmessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Rinvio.

Per gli aspetti relativi a: oggetto del contratto, dichiarazioni della natura del peso e del valore della merce e imballo della stessa, si fa rinvio agli usi numero 1, 2, e 3 del Capitolo II di questo Titolo.

2. Ordinazione e prenotazione.

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo verbalmente o con scambio di lettere fra spedizioniere e/o vettore e committente.

In caso di storno del contratto da parte del committente o di mancata esecuzione da parte dello spedizioniere o del vettore, è dovuta una penalità storno da determinare tra le parti.

3. Rapporti di conversione.

Per le spedizioni camionistiche i rapporti di conversione in uso, per la

determinazione dei prezzi, sono: kg. 350 per metro cubo o Kg. 1700 per metro lineare.

4. Tolleranze.

Per le cose che, data la loro particolare natura sono soggette, durante il trasporto a diminuzione nel peso e/o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassino il calo naturale, la cui percentuale in peso o misura dovrà essere determinata da laboratori di istituti qualificati.

Per determinare il calo si tiene conto anche dell'eventuale maggior tempo impiegato per il trasporto dovuto a causa di forza maggiore.

5. Carichi speciali.

Il committente ha l'obbligo di descrivere il carico in modo preciso per consentire al vettore di scegliere il veicolo più adatto.

Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione il veicolo speciale idoneo al carico descritto dal committente.

6. Termine di carico e scarico.

I termini di carico o scarico per i trasporti internazionali (ad operazioni doganali effettuate) e per i trasporti nazionali sono di tre ore lavorative consecutive per ogni autotreno e di un'ora lavorativa per i carichi parziali. Tali termini si calcolano dal momento in cui il veicolo è pronto per l'operazione di carico o scarico, in orario lavorativo dell'azienda richiedente o destinataria.

7. Luogo di destinazione della merce.

Il committente deve indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce.

Eventuali dirottamenti di tutto o parte del carico dal luogo di destinazione originariamente indicato, comportano un aumento del prezzo

di trasporto la cui misura è da convenirsi caso per caso.

8. Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario.

Lo spedizioniere e/o il vettore è tenuto a presentare il veicolo con le merci da consegnare davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario deve indicare in anticipo.

Questi deve disporre, senza ritardo ed a proprie spese, lo spazio, le attrezzature e le maestranze necessarie per il relativo scarico.

Qualora il destinatario rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere e/o il vettore hanno diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per il ritorno della merce al magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna della merce a chi spetta.

9. Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate.

In mancanza di istruzioni contrarie e a rischio del committente, lo spedizioniere e/o il vettore possono far ritornare al mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possono essere consegnate.

Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio del committente senza che lo spedizioniere e/o il vettore siano tenuti alla loro assicurazione.

10. Assicurazione della merce.

Lo spedizioniere e/ o il vettore non sono tenuti ad assicurare la merce, se non a seguito di un ordine scritto del committente antecedente la messa a disposizione della merce.

Essi stipulano l'assicurazione come semplici intermediari alle condizioni di polizza e alle clausole speciali delle compagnie di assicurazione scelte, senza nessuna propria responsabilità, anche se non hanno comunicato al committente il nome dell'assicuratore.

11. Pagamento.

Il pagamento del nolo avviene contestualmente alla consegna al destinatario delle merci trasportate; altrimenti il termine d'uso è di trenta giorni dalla data della fattura.

Capitolo IV

Usi nei trasporti aerei

1. Rinvio

Per gli aspetti relativi a: oggetto del contratto, dichiarazioni della natura del peso e del valore della merce e imballo della stessa, si fa rinvio agli usi numero 1, 2, e 3 del Capitolo II di questo Titolo.

Capitolo V

Usi nel settore alberghiero

1. Prenotazione.

Il cliente che prenota si impegna ad occupare la camera alla data convenuta. A seguito della prenotazione, l'albergatore ha il diritto di esigere il versamento di una caparra confirmatoria in alternativa all'indicazione degli estremi della carta di credito del cliente, nonché una conferma scritta delle date e delle ore di arrivo e di partenza del cliente, oltre al suo indirizzo e recapito telefonico.

2. Ritardato arrivo e partenza anticipata.

Nel caso di ritardato arrivo, rispetto alla data stabilita al momento

della prenotazione, il cliente è tenuto a pagare l'importo complessivo previsto per il periodo prenotato.

Nel caso di partenza anticipata, comunque motivata, il cliente è tenuto al pagamento di una penale. La penale è pari all'importo di un pernottamento per partenza anticipata da 1 a 3 giorni; oltre i 3 giorni la penale ammonta ad un importo pari a due pernottamenti. Nelle località turistiche, nel caso di partenza anticipata, la penale che può essere addebitata al cliente è pari all'importo complessivo relativo ai pernottamenti prenotati.

3. Mancato arrivo.

Nel caso di mancato arrivo del cliente, l'albergatore ha diritto di esigere una penale pari all'intero importo relativo ai pernottamenti prenotati.

4. Validità della prenotazione.

Per pernottamenti superiori ad un giorno, qualora la prenotazione sia garantita, l'arrivo in albergo è consentito al cliente fino alle ore 12.00 del giorno successivo.

Scaduti i suddetti termini la prenotazione si darà per disdetta e l'albergatore potrà addebitare l'importo di un pernottamento nella camera non utilizzata, salvo, nelle località turistiche, l'addebito del maggior danno.

Se la prenotazione non è garantita, la stessa sarà considerata disdetta se il cliente non prenderà possesso della camera entro l'ora concordata e comunque non oltre le ore 18.00.

5. Arrivi e partenze.

Salvo pattuizione diversa, il contratto alberghiero si considera concluso per una notte.

Nelle località turistiche le camere devono essere disponibili entro le

ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Nelle località di transito e di sosta le camere devono essere disponibili entro le ore 14.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le ore 12.00 del giorno di partenza.

Nel caso la camera non venisse liberata entro le ore 12.00 del giorno di partenza, l'albergatore ha il diritto di esigere il pagamento di un ulteriore pernottamento.

6. Prestazione di servizi extra.

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar - ad esclusione dei prodotti consumati- della radio o filo-diffusione, della tv, in quanto facenti parte dell'attrezzatura della camera.

Se servizi ulteriori vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente concordato.

7. Pagamento anticipato.

L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di adeguata garanzia.

8. Trattamento di pensione.

La "pensione" è una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio ed i pasti, dietro corresponsione di un prezzo convenuto. I pasti debbono essere presi agli orari e nei locali a questo scopo stabiliti.

Il prezzo convenuto per la pensione viene calcolato a decorrere dal primo pasto che il cliente consuma in albergo dopo l'arrivo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo gli saranno forniti il giorno della sua partenza. Non sono accordate riduzio-

ni ai clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo.
Per mezza pensione si intende il pernottamento, la prima colazione ed un pasto al giorno.
A sua richiesta, espressa entro le ore 20.00 della sera precedente, il cliente ha diritto ad un cestino per la colazione al sacco, sostitutivo di un pasto principale.

Capitolo VI

Usi nella cinematografica

(In questa materia non risultano usi vigenti)

Capitolo VII

Edilizia

1. Determinazione del corrispettivo.

Il prezzo stabilito per ogni categoria di lavoro comprende tutte le provviste, la manodopera, ogni lavorazione, opere provvisorie, temporanee, accessorie, ponti, tiri, macchine ed ogni altra spesa occorrente per dare il lavoro compiuto e collaudabile.

- MISURAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI

2. Scavi in genere.

Gli scavi eseguiti all'asciutto o considerati come tali si misurano sui vani ottenuti.

Gli scavi subacquei si misurano sulle materie scavate disponendole in

cumuli regolari, o in casse.

In ogni caso devono essere conteggiate anche le scarpate e le eventuali sbadacchiature necessarie per la sicurezza del lavoro.

Ove possibile, si lasciano sul terreno i cosiddetti testimoni o pietre di riferimento, facendo poi la misura del lavoro con la loro guida, non appena lo scavo è ultimato. I luoghi ove gli anzidetti testimoni si devono lasciare sono stabiliti d'accordo tra le parti all'inizio o durante l'esecuzione del lavoro.

Trattandosi di opere stradali o di lavori ferroviari, la valutazione degli scavi si fa col metodo delle sezioni ragguagliate, cioè si determina il volume del lavoro moltiplicando la distanza fra due sezioni consecutive risultante dal profilo longitudinale per la media delle loro superfici calcolate geometricamente oppure (a giudizio dell'ingegnere dirigente) col planimetro e determinando la posizione dei punti di passaggio (tra scavo e rilevato) in base al profilo longitudinale.

Non si conteggia lo sgombero delle materie franate al di là del profilo prescritto se non quando il volume di queste superi il decimo del volume del movimento di materie che si è dovuto eseguire precedentemente fra le sezioni estreme in cui è avvenuto lo scoscendimento.

3. Scavi subacquei ed asciugamenti.

Il compenso stabilito per gli scavi subacquei si applica al volume di scavo al di sotto del piano orizzontale situato a m. 0,12 dal livello costante a cui si trovano naturalmente le sorgive, per gli asciugamenti saranno compensate le spese per il nolo delle attrezzature occorrenti e le ore lavorative del personale addetto; non si accordano compensi quando l'altezza dell'acqua nel fondo degli scavi è inferiore a m. 0,12.

4.Scavi per pozzi.

Lo scavo per pozzi è sempre valutato geometricamente, considerandolo a pareti verticali secondo la base prescritta, non conteggiando i franamenti.

5.Scavi per gallerie, cunicoli e pozzi di gallerie.

Il volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi si valuta geometricamente in base alle sezioni prescritte per ogni tratta. Ogni maggior scavo per qualsiasi causa non è mai conteggiato. Solo nel caso di frane naturali e di rilasci spontanei di volume medio superiore a mc. 5 per metro lineare di tratta di galleria lungo la quale la frana od il rilascio si è prodotto, si applica al maggior scavo risultante il prezzo speciale stabilito.

6.Calce, cementi, malte e loro componenti.

La calce in pasta, la rena, le sabbie e simili da valutarsi a metro cubo si misurano entro appositi parallelepipedi (casse) in cui le suddette materie vengono ben stivate.

Per piccole quantità - sino a quaranta secchie in Piemonte - si usa la misura a secchie, a carriole o a peso.

Il calcestruzzo, provveduto a mezzo di autobetoniera e dato in opera nell'acqua, si misura in base al volume caricato dall'autobetoniera e dato in opera nell'acqua, quale risulta dalla bolletta di accompagnamento; se il calcestruzzo è invece posto nell'asciutto si misura in opera.

I massi di calcestruzzo per gettate si misurano nel loro volume effettivo, senza dedurre i vani e le scanalature che si lasciano per facilitarne la manovra ed il loro collocamento in sito.

7.Murature.

La muratura si conteggia a metri cubi quando lo spessore è maggiore

di una testa.

Si misurano a superficie i tavolati ed i divisori di una testa o di spessore inferiore.

8. Deduzione dei vani.

La deduzione dei vani a mazzetta ed a strombatura, come quelli per porte e finestre, si ottiene unicamente dal volume risultante dalla superficie netta del vano moltiplicata per lo spessore del muro, trascurando la strombatura.

Nelle finestre si deduce il parapetto che si conteggia a parte nella categoria a cui appartiene.

Per tavolati e divisori inferiori a cm. 20 si ha una deduzione dei vuoti superiori a mq.4.

Non si deducono i vani per canne fumarie, canne da spazzatura, scarichi ed aerazione.

9. Paramenti o rivestimenti.

La misura dei paramenti piani o centinati si fa sulla loro superficie effettiva, non deducendo i vani minori di mq.1 e non computando in compenso il paramento dell'imbotte del vano, quando non si estenda per oltre 0,25 metri lineari.

I paramenti bugnati si misurano non tenendo conto della rientranza delle bugne e quelli modanati si misurano moltiplicando lo sviluppo della sagoma (secondo una sezione retta) per la lunghezza della modanatura più sporgente.

Le passate od altre aperture sprovviste di architrave o mazzette lavorate o simili non vengono conteggiate; si misura invece il risvolto delle mazzette o spalle.

10. Cornicioni e cornici.

La misura lineare dei cornicioni e cornici si fa sul vivo del muro

o del fregio, quando esiste, aggiungendovi tante volte il doppio dell'oggetto della faccia murale quanti sono i risvolti salienti e quelli rientranti.

I fregi lisci non si valutano con i cornicioni e le semplici fasce non si considerano come cornici, ma come sporgenze di muro.

11. Arricciature, rinzaffi, intonachi, stuccature a superficie.

Nella misura delle arricciature, rinzaffi, intonachi, stuccature a superficie i vani di luce inferiori a cinque metri quadrati non si deducono, ma in compenso non si conteggiano le spalle e gli architravi. La misura della stuccatura a superficie si fa nel modo sopra indicato. L'arricciatura bugnata si misura nello stesso modo senza tener conto delle rientranze delle bugne. L'arricciatura modanata si misura moltiplicando lo sviluppo delle modanature (secondo una sezione retta) per la lunghezza del cornicione o cornice presa nel modo indicato per la misura lineare dei medesimi.

La misura del rinzaffo e degli intonachi si calcola come per l'arricciatura.

Gli intonachi di cemento e di asfalto si misurano come le arricciature, deducendo tutti i vani superiori al metro quadrato senza tener conto, per quelli di asfalto, degli accavallamenti nelle congiunzioni o nei ripiegamenti.

12. Accoltellati, lastricati, ciottolati, selciati, impiantiti, battuti di cemento.

Gli accoltellati per i pavimenti, per coronamenti di muri e simili, i lastricati di pietra, marmi od ardesia per pavimenti, i ciottolati, i selciati, gli impiantiti o i battuti di cemento od altro (anche per cappe) si misurano sulla loro superficie effettiva, non defalcando i vani o le superfici occupate da colonne, pilastri, paraste e simili, minori di mq. 0,25.

13. Copertura di tetti.

Le coperture di lastra di pietra, di ardesia o di tegole di qualunque forma o qualità si misurano sulla superficie effettiva compresi i comignoli, le converse, i lucernari fino al modello di n. 3 tegole. Le piccole e grosse orditure e le impalcature dei vari tipi di copertura si misurano nel modo indicato per le coperture, sia unitamente ad esse, sia separatamente a seconda dei casi.

14. Tubi di cemento, gres, plastica e simili.

I tubi di cemento, di gres, plastica e simili - sia per latrine come per acquai - da valutarsi al metro lineare si misurano, tanto se sciolti quanto se sono in opera, senza tener conto delle parti che si compenetrano. I pezzi speciali come braghe, sifoni, curve o altro, si valutano invece a numero.

15. Pietre in genere.

I ciottoli, la ghiaia, la ghiaietta e simili si misurano in cumuli, oppure in cassette parallelepipedo, oppure su autocarro, oppure a peso.

Il pietrame da costruzione si misura a peso, oppure a volume in cumuli regolari fatti con cura, in modo che gli interstizi fra le pietre siano più ristretti possibile.

La misura cubica delle pietre concie si fa sul minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto; quando si tratti di pezzi lavorati solo in parte ed in parte disgrossati, la misura si ottiene moltiplicando l'area della massima sezione trasversale della parte lavorata (valutata secondo il minimo rettangolo circoscritto) per la totale lunghezza del pezzo. Le lastre di pietra regolari e le ardesie si misurano a superficie, sia quando sono semplicemente provviste, sia quando devono essere date in opera sul minimo rettangolo ad esse circoscritto.

Nelle lastre forate non si deduce l'area del foro, anzi si valuta a parte il corrispondente chiusino.

Quando le lastre di pietra e le ardesie vengono impiegate per formare pavimenti o coperture di tetti, si misurano secondo le norme stabilite nei corrispondenti articoli di tali opere.

16. Pietra da taglio e pietra artificiale.

I lavori in pietra naturale o artificiale si valutano dati in opera a metro cubo, calcolando il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo a seconda delle categorie (qualità della pietra) e del grado di lavorazione (grana fina, lavorati alla bocciarda, ecc.).

Le parti incassate nella muratura vengono comprese nella misura, nei limiti dell'ordinazione e di quanto è necessario alla stabilità del lavoro.

Le lastre in pietre per i rivestimenti, zoccoli assimilabili a rivestimenti, ripiani di scala od altro si misurano a metri quadrati. Le cornici, gli stipiti, gli scalini, gli zoccolini battiscopa, i davanzali si misurano a metri lineari per lunghezza prescritta. I pezzi ornati, intagliati, scolpiti, ecc. come capitelli e mensole ornamentali, si valutano a numero. Le balaustre si misurano sullo sviluppo della maggiore sporgenza (cimasa o base) tenendo conto dei risvolti.

17. Legnami e assiti.

I legnami e le tavole si misurano secondo le dimensioni realmente impiegate, senza tenere conto del loro consumo nella lavorazione.

Le assicelle, le tavole, i tavolini, i panconi e simili si computano a metro quadrato e si misurano moltiplicando la loro larghezza media per la lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro. Per le tavole di abete la misura si fa all'altezza di m.1,60, disponendo la tavola con la parte più larga in basso.

I fusti e le travi si computano a metro cubo e si misurano moltiplicando l'area della sezione trasversale retta presa a metà della lunghezza di ogni pezzo per la sua lunghezza minima, cioè come

se le teste fossero tagliate a squadro, tenendo conto, nella misurazione di legnami e tavole, del loro consumo durante la lavorazione.

18. Metalli.

I metalli impiegati nelle costruzioni (ferri a T, ferri a L, ferri a doppio T, ferri per chiavi, bolzoni, inferriate, ringhiere, cancellate, arpioni, bandelle, cantonali, colli d'oca, alie, uncini, catenelle, saltarelli, cerniere, spagnolette e simili) si computano a peso.

La pesatura si fa secondo le norme seguenti:

- a) i chiodi, le viti e quanto occorrente per mettere in opera oggetti di ferro si pesano unitamente agli oggetti stessi. Eventuali parti in piombo, rame, bronzo, ottone si valutano a parte
- b) nei ferramenti rifucinati, si valutano solamente le parti fucinate
- c) gli oggetti di rame, bronzo ed ottone si pesano unitamente ai chiodi ed alle viti che occorrono per metterli in opera. Gli oggetti di rame stagnati si pesano dopo la stagnatura, considerando detti oggetti come se fossero costituiti da solo rame
- d) con gli oggetti di rame, di bronzo e di ottone si pesano e si valutano come tali anche le parti di ferro che si sono unite, purché però il peso di queste non superi il quinto del peso complessivo di ciascun oggetto al quale sono fissate. In caso contrario, le parti di ferro si valutano secondo gli articoli riguardanti i ferramenti, deducendone il peso approssimativamente quando non è possibile scomporre l'oggetto nelle sue parti
- e) negli oggetti di latta, da valutarsi a peso, i fili di ferro racchiusi nelle orlature si pesano insieme agli oggetti stessi.

19. Reti e tele metalliche.

Le reti e le tele metalliche si misurano a peso. Il loro telaio è misurato o pesato insieme alla rete od alla tela se è di metallo. È computato a parte se è di legname.

20. Docce e grondaie.

Le docce di gronda di ferro zincato in lastre lisce si dividono a seconda dello spessore della lastra di cui sono formate od a seconda dello sviluppo.

Le docce o tubi e le grondaie o canali di latta e di ferro zincato si misurano sulla lunghezza del loro maggiore sviluppo.

Quelle di zinco, rame e altri metalli pregiati si valutano a peso.

21. Serrande avvolgibili in lamiera.

Le serrande avvolgibili in lamiera ondulata di acciaio aventi superficie inferiore a mq. 2 si computano per tale estensione. Se sono di dimensioni maggiori, si misurano le luci comprese tra le mazzette, la soglia e l'architrave aggiungendo lo spessore delle guide (cm. 3 per parte).

Per la parte superiore avvolgente il rullo si aggiungono cm.30.

22. Serramenti o chiusure in legno, porte, finestre, persiane, invetriate, porte di armadio e piani di armadio.

Le chiusure si misurano con i loro telai o brachettoni (telaroni) quando questi sono forniti assieme alle prime sulla superficie che presentano chiuse, non tenendo conto né delle sovrapposizioni né delle rientranze dei battenti, poste in opera, valutandole sul minimo rettangolo circoscritto al loro contorno, qualunque ne sia la forma. Le chiusure aventi superfici inferiori a mq.1,40/1,50 si computano per tale estensione.

23. Serramenti profilati, in ferro e in leghe.

I serramenti in profilato normali ed in ferro finestra sono valutati a peso; quelli in lamiera piegata o trafilata, in tubi profilati ed in leghe leggere sono valutati a metro quadro sulla superficie sviluppata, compreso il telaio, con misura minima di mq. 1,40.

24. Persiane avvolgibili.

Le persiane avvolgibili in legno ed in plastica si misurano a metro quadrato, conteggiando a parte ed a numero gli apparecchi a sporgere, gli avvolgibili ed i comandi automatici.

Le persiane avvolgibili aventi superficie inferiore a mq. 1,75 si computano per tale estensione. Se sono di dimensioni maggiori, si misurano le luci comprese fra le mazzette, la soglia e l'architrave, aggiungendo in ampiezza cm. 1,5 per parte, salvo un maggiore spessore - da determinarsi caso per caso - quando trattasi di avvolgibili di luce superiore al normale. Per la parte superiore avvolgente il rullo, si aggiungono cm. 30.

25. Coloriture.

L'imbiancamento e le tinteggiature a calce ed a colla su pareti piane si misurano sulla superficie effettiva, non deducendo i vani inferiori a mq. 5 e non tenendo conto delle rientranze dei detti vani. Per le volte a padiglione si aumenta di $\frac{1}{5}$ la superficie della pianta della volta. Per le volte a botte si fa l'aumento di $\frac{1}{4}$.

Per solai a cassettoni si aumenta la superficie della pianta della metà. I lavori speciali di ponteggio per la decorazione delle facciate e di ambienti interni di altezza superiore a m. 4,50 si pagano a parte secondo le indicazioni del Prezzario delle Opere Edili della Camera di commercio di Torino.

La coloritura ad olio sui muri, la marmoreggiatura o altra tinteggiatura di pregio e la spalmatura di catrame si misurano sulla effettiva superficie.

La coloritura, smaltatura e verniciatura dei legnami, della ferramenta date sopra superfici piane continue o discontinue si misurano sul minimo rettangolo circoscritto, non tenendo conto né della grossezza dell'oggetto né della sporgenza e dello sviluppo delle modanature di cornici e simili, quando l'oggetto non ecceda i cm. 5.

I serramenti con parti vetrate si misurano deducendo metà della loro superficie. Si calcola la superficie totale invece per le parti non a vetri.

Le persiane ordinarie a paletta si misurano aumentando del 50% la superficie della faccia colorata. Le persiane avvolgibili e le serrande in lamiera ondulata si misurano aumentando di $\frac{1}{3}$ la superficie di ogni faccia.

La coloritura degli apparecchi a sporgere viene conteggiata a parte. Le inferriate, ringhiere e cancellate a semplici sbarre si misurano da una sola faccia.

Le inferriate, ringhiere e cancellate lavorate con volute e le reti metalliche con maglia superiore a cm. 3 di lato si misurano moltiplicando per 1,50 la superficie di una facciata.

26. Tappezzerie.

Le tappezzerie si valutano a rotoli. Si valutano a rotoli anche i relativi bordi superiori ed inferiori.

27. Lettere e cifre.

Le lettere e le cifre eseguite ad opera di un decoratore su qualsiasi superficie muraria si valutano a numero, compresi i segni di interpunzione, la preparazione del fondo e la riquadratura del campo da esse occupato.

28. Vetri

Nel settore dei vetri per edilizia si applicano le norme per i lavori in vetro e cristallo.

- USI NELLA CONTRATTAZIONE IN GENERE

29. Determinazione del corrispettivo nei lavori in economia.

Nel compenso da corrispondere in base alle ore impiegate dagli

operai per i lavori in economia (ordinarie, straordinarie, notturne, festive, con i supplementi di cui è caso) sono compresi la provvista ed il consumo dei ferri e degli attrezzi di uso individuale dell'operaio. Le frazioni di tempo inferiori a mezz'ora sono considerate equivalenti a mezz'ora; le frazioni di tempo superiori a mezz'ora sono considerate equivalenti ad un'ora.

Le interruzioni inferiori a mezz'ora non imputabili a negligenza non si deducono. Si deducono invece le interruzioni superiori a mezz'ora anche se dovute a causa di forza maggiore.

Il servizio di mezzi meccanici, quando non si computa a viaggio o in base alla portata, si conteggia ad ore con il limite minimo della mezza giornata.

Le ore di lavoro per gli operai si computano a partire del momento in cui questi sono presenti sul cantiere o sul sito del lavoro, salvo che essi debbano fornirsi di materiali dai magazzini.

Quando gli operai devono trasferirsi per ordine dell'impresa e devono valersi di mezzi di trasporto, si computa anche il tempo necessario per il trasferimento.

30. Noleggi.

L'affitto delle macchine edili (battipali, argani, impastatrici), dei carri castello a ruote, dei legnami per ponti e steccati, delle tele per coperture provvisorie, dei tiri, degli attrezzi si conteggia a giornata, a frazione di giornata o ad ore a seconda dei casi.

31. Misura di fabbricati vuoto per pieno.

Qualora non provvedano Regolamenti edilizi e Piani Regolatori generali, il volume si calcola moltiplicando la sezione orizzontale al piano superiore dello zoccolo -esclusa cioè la sporgenza di questo al vivo del muro- per l'altezza presa dal piano del marciapiede al filo superiore del canale di gronda, calcolando a parte gli eventuali piani

arretrati.

Quando il marciapiede è in pendenza si assumono la quota media nel caso di tratta unica e le diverse quote medie nel caso di più tratte sulla stessa facciata.

32. Cauzione per lavori di costruzioni edilizie.

Nel pagamento di un lavoro di costruzioni edilizie, dato ad impresa, si usa sulla piazza di Torino ritenere a titolo di cauzione il 10% sulla totale somma dovuta, fino al decorso di mesi tre dal collaudo provvisorio da effettuarsi con la consegna dei lavori e, ove si tratti di impianti a carattere stagionale (ad es.: termosifoni) con la messa in funzione dei lavori stessi.

33. Vendita di carro castello.

Nella vendita di un carro castello sono sempre comprese, perché ne fanno parte, le scale a mano per portarsi da un piano all'altro del medesimo.

34. Spese giornaliere di costruzioni edilizie.

Nell'esecuzione dei contratti relativi alla costruzione di edifici ad economia, verificandosi la condizione per cui si è convenuto di corrispondere all'impresario il dovuto per manodopera e materiali ed una percentuale per spese generali ed utili, l'importo delle giornaliere e degli oneri speciali dell'assistente tecnico è a carico del committente, se l'assistente medesimo resta esclusivamente sul lavoro oggetto del contratto.

Capitolo VIII

Usi nel commercio filatelico

1. Garanzia.

I francobolli sono garantiti autentici ed in perfetto stato, salvo precisa dichiarazione del venditore accettata dal cliente.

I francobolli di particolare rarità o di eccezionale pregio vengono garantiti, a richiesta dell'acquirente, mediante attestazione del venditore e/o certificato peritale fotografico rilasciato da un esperto di gradimento dell'acquirente stesso ed a sue spese.

2. Denuncia dei vizi.

Ove la contestazione sia fondata, l'acquirente ha diritto di pretendere la sostituzione dei francobolli con altri di eguale valore e della qualità promessa, qualora ciò sia possibile, oppure la restituzione immediata del prezzo.

3. Vendita all'asta.

Le vendite all'asta sono eseguite per conto di terzi, a fronte di una provvigione da fissarsi.

I lotti offerti sono descritti nel catalogo e ne viene consentito l'esame prima dell'asta.

Qualora i francobolli risultino difformi, in tutto o in parte, dalla descrizione comunicata nel catalogo, l'aggiudicatario può domandare la sostituzione del lotto, qualora ciò sia possibile, o la restituzione del prezzo.

Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, nel termine fissato dalle norme dell'asta.

L'aggiudicazione avviene sul prezzo base o di "uscita" quando esso sia stato stabilito e vi sia un solo concorrente, in caso diverso è fatta

al maggior offerente, con scatti fra il 5 e il 10% a discrezione del battitore.

È consentito di partecipare all'asta anche per corrispondenza; in tal caso, il concorrente deve segnalare tempestivamente le proprie prenotazioni.

Le prenotazioni per corrispondenza senza indicazione del limite massimo del prezzo non sono accettate.

È cura della Direzione dell'asta che l'aggiudicazione dei lotti prenotati - quale che sia il limite massimo confidatole e sempre entro il limite suddetto - avvenga al prezzo base o di "uscita" se non vi siano altre prenotazioni od offerte, oppure in caso contrario, con un solo aumento del 5% o 10% sul limite massimo di altre prenotazioni o dell'ultima offerta di altro concorrente. Il concorrente in sala ha diritto di precedenza, a parità di prezzo, su chi ha inviato offerta per corrispondenza, salvo diversa regolamentazione d'asta.

L'aggiudicatario, all'atto del ritiro dei lotti, dovrà corrispondere, oltre al prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta, le imposte e le eventuali spese di spedizione.

Capitolo IX

Leasing - Usi negoziali

A) LEASING MOBILIARE

Premessa

Si suole denominare "leasing mobiliare", detto anche "locazione finanziaria mobiliare", il contratto con il quale un soggetto, detto "conce-

dente", si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto utilizzatore", per un tempo determinato, un bene mobile, anche iscritto in pubblici registri, verso un corrispettivo a scadenze periodiche.

Detto bene è acquistato o fatto costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del periodo del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

1. Scelta del fornitore.

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e ne concorda preventivamente con lui il tipo, le caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene ed alla scelta del fornitore, compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi od occulti.

L'utilizzatore deve rivolgersi direttamente al fornitore per fare valere le garanzie da questo prestate.

2. Forma del contratto.

Il contratto di leasing si stipula per iscritto.

3. Ordine del bene.

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo, che si sogliono chiedere per iscritto se trattasi di bene da costruire o adattare ai bisogni dell'utilizzatore.

4. Passaggio dei rischi.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso al bene, dal momento in cui il bene gli viene consegnato dal fornitore.

5. Legittimazione attiva dell'utilizzatore.

Il concedente, nell'ordinare il bene, suole pattuire con il fornitore che le garanzie che gli spettano quale acquirente del bene siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

6. Versamento del corrispettivo.

Il versamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

7. Utilizzazione del bene.

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o perdita totale o parziale del bene
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti
- provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo

Il concedente ha facoltà di ispezionare e verificare per tutta la durata del contratto lo stato del bene.

8. Identificazione del bene.

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targhetta attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

9. Assicurazione.

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene stesso, derivanti da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

10. Perdita parziale o totale del bene.

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese a rimetterlo in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di spettanza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla Compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

11. Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di risolvere il contratto medesimo. L'utilizzatore, in tal caso, deve restituire, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti, oltre gli ulteriori danni nella misura eventualmente predeterminata dal contratto.

12. Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

a) acquistare il bene previo versamento del prezzo residuo prestabilito

b) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria

c) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

B) LEASING IMMOBILIARE

Premessa

Con l'espressione "leasing immobiliare", detto anche "locazione finanziaria immobiliare", si indica il contratto con il quale una parte, detta concedente, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta utilizzatore, per un tempo determinato, un bene immobile verso un corrispettivo, pagabile a scadenze periodiche. L'immobile è acquistato o fatto costruire dal concedente, su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del periodo contrattuale dietro versamento di un importo da determinarsi secondo criteri prestabiliti.

13. Forma del contratto.

Il contratto di leasing immobiliare ha forma scritta. Nel caso di durata superiore ai nove anni, il contratto è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata registrata.

14. Acquisto dell'immobile.

Se l'immobile oggetto del leasing già esiste, il concedente l'acquista sulla base delle trattative intercorse tra l'utilizzatore ed il venditore.

- IMMOBILI DA COSTRUIRE

15. Immobili costruiti. Consegna.

L'immobile ultimato viene consegnato dall'appaltatore al concedente

che, d'accordo con l'utilizzatore, procede alla verifica, formulando eventuali riserve in ordine all'esecuzione dei lavori.

Il concedente consegna l'immobile all'utilizzatore ed in tale occasione è redatto "verbale di consistenza" dell'immobile; da tale momento ogni rischio connesso con l'immobile è a carico dell'utilizzatore.

16. Assicurazioni.

L'utilizzatore rimborsa al concedente i premi da questo pagati per assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, di perimento, di responsabilità civile e di qualsiasi altro evento assicurabile.

Per la durata del contratto l'utilizzatore deve assicurarsi contro i rischi di incendio dei macchinari e delle merci contenute nell'immobile.

17. Uso dell'immobile.

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria.

L'utilizzatore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze ed autorizzazioni.

È in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

Può essere prevista la facoltà per l'utilizzatore di consentire a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile, ma sempre previa autorizzazione scritta del concedente.

18. Facoltà di scelta al termine del contratto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- a) riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo la naturale vetustà
- b) acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo determinato secondo criteri prestabiliti

- c) stipulare con il concedente un nuovo contratto di leasing.
La scelta deve essere comunicata al concedente con un preavviso di tre mesi o più rispetto alla scadenza del contratto.

C) LEASE-BACK

Definizione

Il leasing si denomina sale-lease back, comunemente detto “lease-back”, quando il concedente acquisti il bene oggetto del leasing direttamente dall'utilizzatore.

Capitolo X

Factoring - Usi negoziali

Premessa

Si suole denominare *factoring* il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire, a titolo oneroso mediante cessioni di credito, ad altro soggetto, detto cessionario o *factor*, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti “debitori ceduti” ottenendone la controprestazione in denaro.

Normalmente il factor richiede al cedente la cessione della globalità dei crediti sul singolo debitore.

Il factor può, su richiesta, effettuare il versamento totale o parziale del prezzo dei crediti acquistati, anche prima della loro scadenza.

1. Forma del contratto.

Il contratto di factoring si stipula per iscritto.

2. Durata del contratto.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Se il contratto è a tempo determinato, il tacito rinnovo deve essere espressamente pattuito con clausola specificamente sottoscritta dalla controparte.

Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

3. Obblighi del fornitore cedente.

Il fornitore cedente deve consegnare al factor, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, tutti i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e tutti i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

È altresì tenuto, nei confronti del factor, a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti
- b) fornire, su richiesta, del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai crediti ceduti
- c) comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti
- d) eseguire, ove non pattuito diversamente, tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto.

Il fornitore cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, salvo preventivo accordo con il cessionario

4. Obblighi del factor.

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite
- b) tenere informato il fornitore cedente della gestione dei crediti
- c) assumere, per i crediti approvati, il rischio di insolvenza del debitore ceduto, accreditando al fornitore cedente il relativo importo, di norma entro 210 giorni dalla data della scadenza.

5. Comunicazione di cessione del credito.

La comunicazione dell'avvenuta cessione del credito al debitore ceduto avviene in genere con lettera raccomandata a.r.

Qualora il fornitore cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore ceduto, il fornitore cedente incasserà i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.

6. Approvazione dei crediti ceduti.

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.

L'approvazione scritta e incondizionata da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire per iscritto.

La richiesta di approvazione e la sua eventuale accettazione avvengono per iscritto di volta in volta.

L'approvazione è di solito data sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debitore ceduto.

7. Revoca dell'approvazione.

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento dandone

comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore cedente ne venga a conoscenza prima dell'esecuzione della fornitura.

8 Conti periodici.

Il factor invia, almeno mensilmente, al fornitore cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto
 - b) estratto conto relativo alla situazione di dare ed avere tra le parti.
- Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore cedente non li contesta entro il termine predeterminato dalle parti.

Capitolo XI

Attività pubblicitaria

1. Oggetto dell'incarico.

L'oggetto dell'incarico che l'utente affida all'operatore pubblicitario è costituito dallo studio, ideazione, programmazione, realizzazione e controllo delle campagne pubblicitarie per determinati prodotti/servizi/imprese e per il periodo di tempo stabilito.

2. Approvazioni - Autorizzazioni.

Tutti gli aspetti di ideazione e programmazione delle campagne (testi, bozzetti, sceneggiature illustrazioni, fotografie, piani, mezzi, preventivi di costo) devono essere preventivamente approvati dall'utente prima di entrare nella fase produttiva o esecutiva.

L'utente può apportare variazioni successive quantitative, qualitative e temporali, ma sono a suo carico tutti i relativi costi e le eventuali penalità.

3. Remunerazione.

Si suole pattuire un compenso per gli operatori pubblicitari pari al 15%, al netto di tasse ed imposte sull'importo globale della campagna pubblicitaria (budget). Tale compenso non comprende i costi di esecuzione e produzione che vengono fatturati a parte in base a preventivi accettati e/o tariffari nazionali. Detti costi concorrono però a formare il budget e su di essi viene calcolato il compenso dell'operatore pubblicitario.

Per le singole azioni di comunicazione ed immagine o per budget esigui si pattuisce un compenso non a percentuale ma fisso. Tale compenso remunera in modo separato la fase creativa e quella esecutivo/produttiva.

4. Distruzione del materiale.

Il materiale pubblicitario, se non richiesto in restituzione, può venire distrutto dopo un anno dall'ultimo utilizzo.

Capitolo XII

Produzione serigrafica

1. Preventivi.

I prezzi sono per fornitura di merce resa franco laboratorio serigrafico, non impegnano il serigrafo oltre 15 giorni dall'offerta e si intendono per lavorazioni eseguite in orari e giornate lavorative. Ogni richiesta di disegni, prove, ritocchi o modifiche è a carico del committente.

I prezzi si intendono per l'esecuzione di lavori in una unica soluzione e senza interruzioni. I preventivi escludono ogni eventuale tassa di

affissione o altra imposizione, che sono a carico del committente. L'eventuale magazzinaggio dei prodotti serigrafati, trascorsi i 30 giorni, è a carico del committente.

2.Ordini.

Si intendono sempre subordinati all'approvazione scritta dell'azienda serigrafica. La consegna da parte del cliente di disegni esecutivi comporta accettazione tacita di tutte le condizioni esposte nel preventivo. Il bozzetto o le prove inviati al committente per il suo benessere devono essere restituiti firmati e datati.

3.Tolleranze.

I quantitativi ordinati sono soggetti ad una tolleranza fino al 10% in più o in meno, secondo il genere di lavoro ed il numero dei colori. Tuttavia il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. La vendita s'intende per numero di pezzi o copie e non a peso. La carta, la plastica, i metalli o altri materiali vengono forniti con le medesime tolleranze d'uso e norme applicate dai fabbricanti di tali materiali. Il serigrafo, nel caso che il materiale da stampare sia fornito dal committente, ha diritto ad una quantità dall'1 al 5% in più per eventuali scarti nella lavorazione ed il materiale fornito dovrà avere i requisiti tecnici richiesti per la serigrafia.

4.Esecuzione.

L'approvazione da parte del cliente della bozza o dei campioni esonera il serigrafo da qualsiasi responsabilità per gli errori o le omissioni che si rivelassero sfuggite alla dovuta attenzione del committente ad esecuzione ultimata.

L'azienda serigrafica, per ragioni tecniche, non può garantire l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti o degli originali del committente, pur cercando di arrivare alla massima approssimazione

nell'esecuzione definitiva.

Le spese per sospensioni, modifiche o attese, per decisioni del committente, sono a carico del medesimo quando l'esecuzione del lavoro è già iniziata.

5. Proprietà del materiale serigrafico.

Il materiale serigrafico di preparazione è di proprietà del committente limitatamente alle voci addebitate in fattura.

6. Materiale del committente.

Il materiale fornito dal committente per la sovrastampa dev'essere dal medesimo imballato propriamente, privo di pieghe, polvere o macchie che impediscano la regolare e rapida esecuzione del lavoro; il costo per mettere detto materiale in condizioni convenienti per la lavorazione è a totale carico del cliente ed i pezzi di scarto devono essergli restituiti.

7. Consegna.

Il termine di consegna s'intende sempre per giorni lavorativi, esclusi i ritardi dovuti ad incidenti nella lavorazione, scioperi, incendio, inondazioni, guerre od altre cause non imputabili all'azienda serigrafica.

8. Reclami.

I reclami sono validi se fatti - per iscritto - entro 8 giorni dal ricevimento del lavoro.

